

i proprietari e conduttori, le cui viti ricadono all'interno dell'area delimitata, devono applicare le seguenti misure obbligatorie per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma*:

- estirpazione di tutte le piante di vite che presentano sintomi riconducibili alla presenza dell'organismo nocivo specificato, senza necessità di ulteriori analisi (l'esenzione dalla analisi vale solo se le viti ricadono nella zona infestata);
- estirpazione dell'intero appezzamento di vite o parte di esso, qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti;
- estirpazione di tutte le piante di *Vitis sp.*, sintomatiche e non, compresi eventuali ricacci, site nei vigneti abbandonati e nelle aree con viti inselvatichite e nelle aree non agricole come ad esempio i bordi strada, le aree fluviali, le aree incolte, le massicciate ferroviarie e autostradali, ecc. anche in assenza di sintomi;
- nei casi descritti nei tre punti precedenti, in alternativa all'estirpazione immediata, le piante di vite devono essere capitozzate prima possibile, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo, che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
- lotta contro l'insetto vettore *Scaphoideus titanus* secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale attraverso comunicati fitosanitari pubblicati sul sito ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

anche i proprietari conduttori di viti ricadenti nell'area indenne hanno l'obbligo di effettuare trattamenti fitosanitari contro il vettore della malattia *Scaphoideus titanus* secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale previo accertamento della presenza del vettore nel vigneto con opportuni monitoraggi che devono essere documentati in caso di controllo da parte dell'autorità regionale competente in materia fitosanitaria;

i conduttori di viti le cui piante ricadono nella zona cuscinetto o nella zona indenne, devono comunicare al servizio fitosanitario regionale la presenza di piante sintomatiche prima dell'estirpo;

la non applicazione delle misure obbligatorie sopra riportate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;